



TRIBUNALE DI TERAMO

Sezione Civile - Procedure concorsuali

Proc. n. 18-1/ / 2024 R.G. Proc. Unit. -

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Monocratico del Tribunale di Teramo, Flavio Conciatori
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Visto il ricorso presentato ai sensi dell'art. 68 C.C.I.I. tramite il professionista designato dall' O.C.C. istituito presso l'Ordine dei Commercialisti di Teramo, dott. Di Carlo Tiziano, nell'interesse di Querini Giuseppina c.f. QRNGPP69H63A488B;
osservato:

- che alla domanda era allegata una relazione dell'O.C.C., contenente:
 - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
 - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
 - c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
 - d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
 - e) il parere circa l'adeguatezza della valutazione operata dai soggetti finanziatori, al momento della concessione del finanziamento, del merito creditizio del debitore, valutati il suo reddito disponibile all'epoca dei finanziamenti e l'entità degli importi necessari al debitore per mantenere un tenore di vita dignitoso;
 - f) l'attestazione circa la non sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 69 co. I C.C.I.I.;
- che il professionista nominato quale O.C.C. aveva provveduto ad effettuare le comunicazioni agli uffici territorialmente competenti dell'agente della riscossione, degli uffici fiscali e degli enti locali, ricevendo dagli stessi l'indicazione dei debiti tributari accertati e di quelli dei quali l'accertamento è pendente;
- che in data 01/04/2024 è stato emesso il decreto di pubblicazione del piano del



debitore ex art. 70 co. I C.C.I.I.;

- che sono state osservate le formalità di cui all'art. 70 co. I, II, III, VI C.C.I.I.;
- che, dalla relazione rimessa dal professionista designato O.C.C. in data 26/02/2025, risulta che non sono state presentate osservazioni al piano;

verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione e decidendo sul ricorso;

omologa

il piano con relativi allegati, mandando il professionista designato dall'O.C.C. per la comunicazione da eseguirsi entro 48 ore e, ove necessario, per la trascrizione della sentenza;

ai sensi dell'art. 71 C.C.I.I

delega

il proponente, sotto la vigilanza dell'O.C.C., all'esecuzione del piano omologato, previo deposito, al fine di consentire ai creditori l'opportuna verifica del proficuo andamento, di un documento contenente il dettaglio e il cronoprogramma delle attività che si renderanno necessarie¹.

Dichiara

chiusa la procedura.

Visti gli artt. 70 co. VII e 71 co. IV C.C.I.I. riserva a sé la liquidazione dei compensi per tutte le prestazioni professionali prededucibili o in privilegio, nonché la loro graduazione, potendo le stesse essere concretamente liquidate in conformità alle previsioni normative di riferimento - in particolare, art. 16 D.M. 202/2014 e D.M. 55/2014 e ss. mm. - solo all'esito della procedura.

Teramo, 25/07/2025

Il Giudice Delegato

Flavio Conciatori

¹ Tale documento, avente finalità meramente informative, non è soggetto ad alcuna approvazione.